

Comunicato

Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio.

Si comunica che con decreto del Ministero dell'interno, in corso di registrazione, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare da parte dei comuni ai fini della richiesta di contributi, per l'anno 2021, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite complessivo di 350 milioni di euro.

Come segnalato nel citato decreto ministeriale, la richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell'interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina <http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify> entro le ore 24:00 del 15 settembre 2020, a pena di decadenza.

Tale sistema è in linea con l'attività intrapresa da tempo da questa Direzione Centrale nell'ambito delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

In applicazione dei predetti processi di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione l'eventuale trasmissione dei modelli con modalità diversa da quella prevista dal richiamato decreto approvativo della certificazione non sarà ritenuta valida ai fini del rispetto dell'adempimento con conseguente esclusione delle relative certificazioni.

E' comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, comunque attraverso un ulteriore invio telematico secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l'ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter trasmettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti. Si consiglia, pertanto, di porre attenzione durante tale operazione.

La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Il contributo erariale può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;

c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Di seguito, la tipologia di interventi ammissibili:

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:

a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;

b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;

Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:

a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);

b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.

Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente:

a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;

b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;

c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche

d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

Per garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di affidamento dei lavori, le opere pubbliche il cui costo è uguale o superiore a 1.000.000 di euro, **devono presentare, al momento della richiesta di contributo, un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori.**

Il livello di progettazione è verificato, prima dell'assegnazione del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

A tal fine i Comuni, a pena mancata assegnazione del contributo, devono aggiornare su detto sistema - **entro il 25 settembre 2020** - in modo completo e dettagliato le informazioni relative a:

- iter procedurale;
- cronoprogramma di spesa (piano dei costi);
- quadro economico.

Gli interventi devono essere identificati dai CUP classificati secondo i Settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo:

a) Settore INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – Sotto-settore STRADALI

b) Settore INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE – Sotto-settore DIFESA DEL SUOLO oppure PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE oppure RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI oppure RISORSE IDRICHE E ACQUE REFLUE

c) Settore INFRASTRUTTURE SOCIALI – Sotto-settore SOCIALI E SCOLASTICHE oppure ABITATIVE oppure SANITARIE oppure DIFESA oppure DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE oppure GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE oppure PUBBLICA SICUREZZA

Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento.

Si ricorda, fin da ora, che, ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 142, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste:

- a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;
- b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatico;
- c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2019). Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;
- d) che siano presentate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal citato decreto del Ministero dell'interno.

La compilazione del modello non riveste particolare difficoltà ma si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti ed indicazioni:

- La parte anagrafica, ovvero la denominazione del comune ed il codice ente, risulta già precompilata nel modello;
- Prima della compilazione dei dati attinenti alla richiesta del contributo, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate nel certificato, devono essere obbligatoriamente "flaggate" le due dichiarazioni che risultano essenziali ai fini della legittimazione alla richiesta.

Successivamente, nel modello viene richiesto all'ente di riportare i dati che seguono:

- Tipologia dell'opera: sintetica descrizione dell'opera per la quale si richiede il contributo, indicando anche il "codice edificio" SNAES (Sistema Nazionale delle Anagrafi dell'Edilizia Scolastica), qualora l'opera riguardi l'edilizia scolastica (si veda nota allegata al presente comunicato). Al riguardo, si rammenta che è essenziale normativamente che le opere per le quali si richiede il contributo risultino inserite in uno strumento programmatico (come ad esempio il piano triennale delle opere pubbliche);
- Casistica prevista dal comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018: il comune, aprendo il menù a tendina, è tenuto ad associare l'opera pubblica per la quale chiede il contributo ad una delle tre casistiche previste dal citato comma 141: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente;
- Codice CUP (codice unico di progetto). Come indicato nella norma e anche nel decreto approvativo della certificazione in argomento, l'omessa indicazione di un CUP valido o l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo determina l'esclusione dalla procedura di assegnazione del contributo;
- Finanziamento parziale: si dovrà indicare "sì" o "no" nel campo a tendina. Si rammenta che l'opera non deve essere già integralmente finanziata da altri soggetti;
- Enti finanziatori: riportare la denominazione dei soggetti cofinanziatori;

- Strumento programmatico: in quanto normativamente previsto, è obbligatorio compilare il campo corrispondente. Diversamente, qualora l'opera non rientri in uno strumento programmatico la richiesta è esclusa dalla procedura di assegnazione del contributo;
- Costo complessivo dell'opera: in questo campo deve essere riportato l'intero costo dell'opera;
- Quota parte finanziata: riportare l'importo complessivo del finanziamento disponibile e i finanziamenti dei singoli enti cofinanziatori;
- Richiesta contributo: l'importo non può essere superiore alla differenza tra il costo complessivo dell'opera e la quota parte finanziata.

Si coglie l'occasione per far presente che nell'invio di certificazioni avvenute negli anni passati, nonostante gli strumenti messi a disposizione per la compilazione del modello, sono pervenute numerosissime telefonate ed email con le quali sono stati chiesti chiarimenti per problematiche facilmente risolvibili attraverso l'attenta lettura delle FAQ e del manuale. Ciò ha determinato la quasi totale paralisi del sistema di "sostegno" messo a disposizione dalla Direzione Centrale della Finanza Locale. Si invitano, pertanto, tutti gli operatori locali interessati ad approfondire i contenuti delle richiamate FAQ e dei manuali, limitandosi ad utilizzare l'email predisposta solo ed esclusivamente per le eventuali questioni che non trovassero risposta nei richiamati mezzi messi a disposizione.

Come prescritto dal comma 142 del richiamato articolo 1 della legge 145 del 2018, non saranno considerate le istanze degli enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati BDAP (di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. 118/2011) i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti al **rendiconto 2019**. In merito alla trasmissione del rendiconto 2019 alla banca dati BDAP, si precisa che verranno verificati, ai fini dell'ammissione, tutti i prospetti inviati relativi a: - SDB (Schemi di bilancio); - DCA (Dati contabili analitici); - IND (Indicatori). Non saranno considerate le istanze degli enti che avessero effettuato un invio parziale dei prospetti sopra richiamati alla citata banca dati. Si precisa che in fase di acquisizione, il sistema effettua controlli formali e di quadratura dei dati (fornendo un riscontro all'Ente) ma, naturalmente, in presenza di modelli compilati a zero non può segnalare discordanze. L'Ente è tenuto, una volta trasmessi dati, a visualizzare tutti i prospetti acquisiti sul sistema, al fine di verificare la correttezza dei relativi contenuti. **Si raccomanda, altresì, di trasmettere alla banca dati BDAP i dati del rendiconto 2019 in data antecedente all'invio della richiesta di contributo.**

Per quanto concerne il CUP (costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, come ad esempio: G17 H03 0001 30001), si evidenzia che per i relativi chiarimenti e per l'ottenimento dello stesso occorre fare riferimento all'apposita sezione del sito internet della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al link: <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup>.

Ciascuna Prefettura-UTG avrà cura di richiamare l'attenzione dei comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza sul contenuto del presente comunicato.

Laddove venga richiesto, sarà cura delle Prefetture – UTG affiancare gli enti nella risoluzione di problematiche connesse con la compilazione e/o trasmissione dei certificati, avvalendosi anche del supporto degli uffici della Direzione centrale della finanza locale – Ufficio II Trasferimenti ordinari agli enti locali.

L'eventuale documentazione acquisita da parte delle Prefetture – UTG va restituita all'ente, con contestuale comunicazione che il medesimo certificato non sarà ritenuto valido ai fini della procedura.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate esclusivamente all'indirizzo mail operepubbliche.fl@interno.it.

ALLEGATO

Nota dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Codice Edificio Scolastico rappresenta un identificativo univoco presente nelle varie Anagrafi Regionali dell'Edilizia Scolastica. Esso è formato da 10 caratteri in cui i primi sei identificano il codice ISTAT del comune mentre i restanti 4 rappresentano un codice distinto per Ente Gestore dell'immobile scolastico (Comune, Provincia, Città Metropolitana, UTI) che viene attribuito dal sistema informativo regionale nella sua fase di attivazione.

Nel presente bando è obbligatorio inserire il Codice Edificio in merito alle sole scuole statali del territorio nazionale fatta eccezione per le Province Autonome di Trento e Bolzano. Per le restanti categorie scolastiche ovvero le scuole non statali e gli asili nido non è obbligatorio aver censito l'immobile scolastico nelle Anagrafi Regionali dell'Edilizia Scolastica, ma essendo obbligatorio ai fini del presente bando, si dovrà inserire rispettando la seguente regola: <primi sei caratteri: codice istat del comune><ultimi quattro caratteri: inserire al primo carattere una X e successivamente un progressivo numerico di 3>. Esempio: 050026X001, 050026X002, etc

Nel caso in cui un Ente non ricordasse come accedere alla propria Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica e come chiedere assistenza tecnica per recuperare il codice edificio, si allegano i seguenti link ai relativi Sistemi Informativi regionali:

Abruzzo: <http://www.aes.regione.abruzzo.it>

Basilicata: <http://ediliziascolastica.regione.basilicata.it>

Calabria: <http://ediliziascolastica.regione.calabria.it>

Campania: <http://www.ediliziascolastica.regione.campania.it>

Emilia – Romagna: <http://www.ediliziascolastica.regione.emilia-romagna.it>

Friuli – Venezia Giulia: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/edilizia-scolastica/FOGLIA5/>

Lazio: <http://ediliziascolastica.regione.lazio.it>

Liguria: <http://www.ediliziascolastica.regione.liguria.it>

Lombardia: <http://www.ediliziascolastica.servizirl.it>

Marche: <http://anagrafeediliziascolastica.regione.marche.it>

Molise: <http://www.ediliziascolastica.regione.molise.it>

Piemonte: <http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/istruzione-e-formazione/servizi/14-anagrafe-dell-edilizia-scolastica>

Puglia: <http://www.ediliziascolastica.regione.puglia.it>

Sardegna: <http://www.ares.regione.sardegna.it>

Sicilia: <http://www.ediliziascolastica.regione.sicilia.it>

Toscana: <http://www.ediliziascolastica.regione.toscana.it>

Umbria: <http://ediliziascolastica2.regione.umbria.it>

Valle d'Aosta: <http://anagrafeediliziascolastica.regione.vda.it>

Veneto: <http://ediliziascolastica.regione.veneto.it>